

dimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)* ed *f)*, dalla scadenza dei termini di cui alla lettera *b)*, del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera *d)* del medesimo comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue.

3. Se il procedimento è sospeso ai sensi del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullità».

«Art. 184-octies (*Estinzione della procedura di decadenza o nullità*). — 1. La procedura di decadenza o nullità si estingue:

a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con provvedimento inoppugnabile;

b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;

c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;

d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;

e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullità è ritirata o rigettata;

f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata;

g) se è venuto meno l'interesse ad agire».

«Art. 191 (*Scadenza dei termini*). — 1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta».

«Art. 192 (*Continuazione della procedura*). — 1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprietà industriale o altra conseguenza.

2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2007.

3. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorità, ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorità, al periodo per l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprietà industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008».

22G00183

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 5 ottobre 2022, n. 181.

Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, recante approvazione del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1954, n. 721, recante istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 34, comma 45, che prevede che al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che sostituisce



il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'articolo 208 in materia di risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, concernente il regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale;

Acquisito il parere del Ministero della difesa, espresso con nota n. 3879 del 25 gennaio 2022;

Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, che ha reso il parere n. 4/2021/CONS nell'adunanza del 25 ottobre 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 7538 del 2 marzo 2022 e successiva integrazione con nota n. 26695 del 29 luglio 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di cassa e contabilità del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile dello stesso maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «ente»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che riceve aperture di credito, ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali, rende il conto all'organo al quale è devoluto il controllo amministrativo e contabile ed è sede del dirigente responsabile degli acquisti;

b) «distaccamento»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali e che dipende, per la somministrazione dei fondi e per la resa della relativa contabilità, da un ente che inserisce tale contabilità nel proprio rendiconto;

c) «reparto»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la gestione dei materiali e che può avere la gestione di fondi di bilancio nell'ambito dell'attività amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende.

Capo II

ARTICOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 3.

Funzioni del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

1. Ai fini del presente regolamento, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare:

a) individua gli obiettivi istituzionali da raggiungere e in relazione a questi coordina la pianificazione, la programmazione e la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al centro di responsabilità amministrativa «Capitanerie di porto» e l'utilizzo dei fondi provenienti da altre amministrazioni, in relazione al rapporto di dipendenza funzionale o allo svolgimento degli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente;

b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e assegna agli enti, ai distaccamenti e ai reparti le risorse per il perseguimento degli obiettivi;

c) provvede al funzionamento delle strutture periferiche di cui all'articolo 2 e dispone le aperture di credito sui vari capitoli per i funzionari delegati, nei limiti delle assegnazioni loro concesse;

d) vigila sulla tempestiva resa dei conti agli organi di controllo da parte degli enti;

e) verifica, attraverso l'attività ispettiva, la corretta gestione del denaro e dei beni presso le strutture periferiche di cui all'articolo 2;

f) vigila sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai funzionari delegati, sull'organizzazione degli uffici amministrativi da loro dipendenti e sul rispetto della normativa vigente;



g) definisce, nei limiti del presente regolamento, l'articolazione amministrativo-contabile, centrale e periferica, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e indica le procedure e i criteri per le gestioni dei fondi e dei valori;

h) promuove e resiste alle liti, nel corso delle quali può conciliare e transigere.

2. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera può delegare a un dirigente l'adozione dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1.

Art. 4.

Competenze del comandante di ente, distacco e reparto

1. Ai fini del presente regolamento, il comandante di ente:

a) indirizza le attività dell'ente al quale è preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno;

b) individua gli obiettivi da raggiungere e fissa le relative priorità, ne verifica il grado di realizzazione ed esercita i relativi poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati;

c) esercita il potere di alta vigilanza sull'attività amministrativo-contabile del capo servizio amministrativo e provvede a dotare lo stesso delle necessarie risorse umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi assegnati;

d) vigila, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai funzionari delegati, sull'organizzazione degli uffici amministrativi da loro dipendenti e sul rispetto della normativa vigente.

2. Ai fini del presente regolamento, il comandante di distacco o di reparto esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati, per la realizzazione dei propri programmi.

3. I comandanti di cui ai commi 1 e 2 hanno facoltà di intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dei propri comandi e adottano, nei casi di particolare gravità e urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorità competente.

4. Nei casi di particolare gravità e urgenza, i comandanti di cui al comma 2 possono adottare provvedimenti di competenza di organi superiori e ne danno immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.

Art. 5.

Funzionario delegato

1. Il capo del servizio amministrativo dell'ente, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese e alla resa del conto, può provvedere al pagamento delle spese mediante buoni di prelievo a valere sulle aperture di credito ricevute presso la competente tesoreria territoriale, secondo le vigenti disposizioni in materia.

2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilità dell'accreditamento esistente sulla tesoreria territoriale sono versate in cassa e dimostrate nel conto «fondi di bilancio». I pagamenti effettuati con tali somme sono effettuati con le modalità previste per tutti gli altri pagamenti.

Art. 6.

Organi della gestione amministrativa e competenze

1. La gestione amministrativa dell'ente è curata da un servizio amministrativo logistico, alla cui direzione è preposto un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, che assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) gestione finanziaria;
- b) gestione negoziale;
- c) gestione patrimoniale.

2. Gli organi della gestione amministrativa sono:

- a) il capo del servizio amministrativo;
- b) il capo della gestione finanziaria;
- c) l'addetto al riscontro contabile;
- d) il fiduciario di cassa;
- e) gli incaricati della gestione;
- f) il capo della gestione negoziale;
- g) il capo della gestione patrimoniale;
- h) l'ufficiale rogante;
- i) il consegnatario del materiale.

3. Il capo del servizio amministrativo è preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'ente e, secondo le direttive del comandante:

- a) predispone gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna;
- b) adotta gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio e con l'amministrazione e l'utilizzo dei materiali;
- c) è responsabile della cassa;
- d) controlla e coordina la gestione logistica.


4. Il capo della gestione finanziaria:

- a) cura gli adempimenti connessi al riscontro contabile a favore dei creditori dei documenti di spesa, che compila e sottoscrive;
- b) verifica il registro delle aperture di credito e predispone la rendicontazione sulla base dei documenti giustificativi e delle evidenze informatiche.

5. L'addetto al riscontro contabile cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alla liquidazione a favore dei creditori. A tal fine, compila e sottoscrive i documenti di spesa, dei quali risponde ai fini della regolarità.

6. Il fiduciario di cassa è un ufficiale o un sottufficiale del ruolo marescialli o un impiegato civile appartenente almeno alla seconda area, fascia retributiva F4. Può essere coadiuvato da uno o più aiutanti, e:

- a) espleta le funzioni attribuite al cassiere dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 ed è il depositario del denaro, dei titoli di credito e degli altri valori custoditi in cassa;
- b) cura la documentazione cronologica della contabilità informatica e la sua conservazione nel tempo;



c) provvede alle riscossioni e ai pagamenti, è corresponsabile di cassa e dipende dal capo della gestione finanziaria.

7. Gli incaricati della gestione del denaro presso i distaccamenti e i reparti rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilità dell'organismo, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

8. Il capo della gestione negoziale espleta le attività concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti negoziali e il loro perfezionamento.

9. Il capo della gestione patrimoniale:

a) cura le attività concernenti la gestione dei materiali e, in particolare, il rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il mantenimento e il fuori uso;

b) predispone i provvedimenti occorrenti all'espletamento delle attività di cui alla lettera a) e sovrintende ai corrispondenti adempimenti contabili e alle rilevazioni statistiche connesse con i livelli di scorta;

c) unitamente ai consegnatari del materiale è responsabile, ai sensi di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali svolge attività di controllo;

d) dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni impartite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

10. L'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attività negoziale e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti.

11. Il consegnatario del materiale è un impiegato civile o un sottufficiale del ruolo marescialli o sergenti, può essere coadiuvato da uno o più aiutanti e:

a) cura le scritture contabili e provvede alle attività esecutive di rifornimento, distribuzione e conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile;

b) risponde direttamente dei materiali conservati e per omessa vigilanza per quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione.

12. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante dell'ente, ad eccezione del capo servizio amministrativo che è nominato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

13. La carica di comandante dell'ente è incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo.

14. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo è sostituito dall'ufficiale dipendente più elevato in grado o con la maggiore anzianità di grado.

15. In caso di sostituzione, anche temporanea, del funzionario delegato o del fiduciario di cassa, si procede alla chiusura di cassa e al passaggio di gestione mediante processo verbale, secondo le modalità stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Capo III SERVIZIO CASSA

Art. 7.

Custodia dei valori

1. Per la custodia del denaro, dei titoli di credito e degli oggetti di valore, ciascun ente è provvisto di una cassaforte munita di due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute separatamente dal funzionario delegato e dal fiduciario di cassa.

2. I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una cassaforte, a serratura singola, le cui chiavi sono conservate dal titolare o da un suo delegato.

3. Il capo del servizio amministrativo propone le misure necessarie per la sicurezza della cassa al titolare del comando, che è responsabile di ogni evento imputabile a difetto dell'organizzazione di sicurezza.

4. In cassa non sono tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessità dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Tutti gli altri fondi di qualsiasi provenienza, compresi quelli provenienti da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccoamento o reparto, senza limiti di valore.

5. Gli agenti che hanno la responsabilità della cassa ai sensi del presente regolamento rispondono della gestione dei fondi depositati sul conto corrente postale o bancario. La traenza avviene a firma congiunta degli agenti responsabili.

6. Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto corrente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati.

Art. 8.

Pagamento spese economali

1. Per i piccoli pagamenti e per quelli di carattere urgente, il comandante dell'ente può assegnare al fiduciario di cassa, ai distaccamenti e ai reparti un fondo permanente, conservando in cassa, in sostituzione del denaro contante, la quietanza.

Art. 9.

Responsabilità di gestione della cassa

1. Il funzionario delegato e il fiduciario di cassa sono responsabili in solido dei servizi di cassa.


2. I titolari dei distaccamenti e dei reparti sono responsabili dei fondi e dei depositi che sono autorizzati a gestire.

Capo IV CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 10.

Disposizioni generali

1. Il capo della gestione finanziaria sovrintende alle operazioni di introito e pagamento effettuate dal fiduciario di cassa.



2. Il fiduciario di cassa effettua la registrazione degli ordini di riscossione e di pagamento in ordine cronologico e, per i pagamenti in contanti, imputa le operazioni sul libro di cassa alle seguenti categorie di gestione:

- a) fondi di bilancio;
- b) fondi fuori bilancio.

3. Sono fondi fuori bilancio:

- a) il fondo scorta;
- b) il fondo permanente;
- c) il conto transitorio;
- d) i fondi e le anticipazioni di altre amministrazioni;
- e) i depositi istruttori per concessioni demaniali marittime;

f) le gestioni speciali;

g) le altre gestioni espressamente previste da disposizioni legislative e regolamentari.

4. Le operazioni di cassa di cui al comma 2 sono contabilizzate su appositi registri dematerializzati tenuti attraverso software applicativi approvati dalla Ragioneria generale dello Stato.

5. Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla rettifica con provvedimenti contabili formali di revoca, da registrare sulle scritture contabili, sottoscritti dagli stessi agenti che hanno ordinato le scritture iniziali.

6. Il fiduciario di cassa esegue il riscontro delle scritture del libro di cassa in occasione delle chiusure operate alla fine di ogni mese e alla fine dell'esercizio finanziario, dei passaggi di consegna e delle ispezioni e lo sottopone alla sottoscrizione del capo servizio amministrativo e del capo della gestione finanziaria. All'atto della chiusura verifica l'esattezza delle registrazioni e la concordanza della rimanenza contabile di cassa con quella effettiva esistente.

7. Le operazioni di cassa relative ai depositi di terzi trovano riscontro in un registro dei conti correnti individuali istituiti per ogni singolo creditore.

8. Le dotazioni di fondi concesse dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto sono registrate attraverso scritture dematerializzate tenute attraverso software applicativi approvati dalla Ragioneria generale dello Stato.

9. Gli stanziamenti di fondi e le autorizzazioni di spesa concesse dagli enti ai distaccamenti sono annotate in un registro, separatamente per ciascun capitolo.

10. Nella registrazione delle scritture contabili sono utilizzati i modelli dei registri e degli atti previsti dalla normativa contabile e, per le scritture dematerializzate, dalla Ragioneria generale dello Stato e, in mancanza, quelli stabiliti con determinazione del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

11. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera definisce, con proprio provvedimento, le modalità di chiusura della cassa e di conservazione delle scritture.

Art. 11.

Valori in deposito

1. I valori e gli oggetti in deposito sono registrati in un libro di carico e scarico, chiuso alla fine di ogni esercizio finanziario. Le rimanenze giacenti sono iscritte in nuovo conto, con riferimento alle rispettive registrazioni

ni del conto precedente, nel quale è annotato, nella parte destinata allo scarico, il riferimento alla corrispondente partita del nuovo conto dove, dopo l'ultima registrazione di riporto dal conto precedente, i responsabili di cassa appongono la firma, per concordanza tra le registrazioni effettuate e quelle trasportate e tra la consistenza contabile e quella esistente.

2. Non sono ricevuti in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata o comunque non attinenti il servizio.

Art. 12.

Fondo scorta

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di cassa degli enti, dei distaccamenti e dei reparti, all'inizio dell'anno finanziario il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera attribuisce la dotazione dei fondi scorta di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 721, stanziata sullo stato di previsione della spesa del centro di responsabilità amministrativa «Capitanerie di porto» del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. Alla gestione delle assegnazioni di cui al comma 1 si applicano le norme quadro sulla gestione del fondo scorta di cui articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nonché, ove compatibili, le disposizioni relative alla tenuta del fondo scorta vigenti presso l'Amministrazione della Difesa.

Art. 13.

Fondi permanenti

1. Per sopperire alle necessità urgenti dei distaccamenti e dei reparti, l'ente può assegnare ai rispettivi titolari apposito fondo permanente, ragguagliato alle necessità di due mesi, per la concessione di anticipi al personale, con esclusione delle spese di cui all'articolo 7-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nonché per le spese urgenti.

2. I titolari degli organismi assegnatari dei fondi permanenti sono responsabili della regolarità della documentazione relativa alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore, entro cinque giorni dalla fine di ciascun bimestre, delle somme ricevute e delle spese sostenute.

3. I distaccamenti e i reparti documentano il movimento del fondo permanente assegnato dall'ente mediante registrazioni sul libro di cassa, secondo le disposizioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

4. L'ente conserva in cassa, in sostituzione del denaro contante, le quietanze delle anticipazioni fatte e, verificata la regolarità delle spese e delle registrazioni di cui al comma 2, procede al reintegro delle anticipazioni.


Art. 14.

Conto transitorio

1. Presso ogni ente è istituito un conto transitorio al quale sono temporaneamente imputate, con evidenza nel sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato, le seguenti operazioni di entrata e di uscita:

a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei all'amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori;

b) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle norme vigenti.



2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali diversi termini previsti dalle norme vigenti, gli enti provvedono alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio con tempestività entro la chiusura dell'esercizio finanziario, ad esclusione di quelle riscosse a dicembre per le quali provvedono nei trenta giorni del mese successivo, e non si avvalgono di entrate o profitti, di qualsiasi genere e provenienza, per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi.

3. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.

Art. 15.

Gestione dei proventi

1. Costituiscono proventi gli introiti relativi a:

- a) vendita di stampati;
- b) sanzioni amministrative;
- c) prestazioni di qualsiasi specie rese in regime di convenzione ad amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. I proventi di cui al comma 1, lettera c), sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nei casi previsti dalla legge, al pertinente programma dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. I proventi sono versati dall'organismo che ha effettuato la riscossione non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello della riscossione. I proventi riscossi e versati all'entrata del bilancio dello Stato, distinti per specie e oggetto, sono annotati in apposito registro.

4. Le quietanze, in originale, che attestano il versamento dei proventi ovvero le evidenze informatiche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, sono allegate al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedono che la quietanza di tesoreria è prodotta a corredo di altra documentazione. In tal caso, agli ordini di pagamento è allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo al quale è stata allegata in originale.

Capo V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 16.

Ispezioni

1. L'attività ispettiva amministrativo-contabile interna agli enti è effettuata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Gli enti sottopongono i distaccamenti e i reparti che ricevono fondi alla verifica della cassa e della contabilità.

3. Le ispezioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono svolte con cadenza almeno triennale con possibilità di differimento di un anno nel caso di sopravvenute ispezioni straordinarie e di verifiche amministrativo-contabili del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Delle verifiche e delle ispezioni è redatto verbale conforme al modello stabilito con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Art. 17.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonché i capitoli d'oneri in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto».

2. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale nonché l'utilizzazione delle risorse strumentali a disposizione, in via sperimentale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica è autorizzata per un triennio, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la costituzione, con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di unità organizzative territoriali finalizzate a operare una riduzione complessiva dei centri di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mediante accorpamento degli stessi.

3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 2, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle predette unità organizzative.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, è abrogato.

Art. 18.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 ottobre 2022

*Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*
GIOVANNINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Visto, *Il Guardasigilli*: CARTABIA


Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3229

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali



della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130, S.O.

— Il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1933, n. 109.

— Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1933, n. 286.

— La legge 6 agosto 1954, n. 721 (Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1954, n. 195.

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

— Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2012, n. 245, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

— Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2016, n. 125.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2002, n. 266, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140, S.O.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2021, n. 56.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141 (Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2013, n. 295.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 16 (*Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali* (art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). — 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;


l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.



4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.»

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 17 (Funzioni dei dirigenti (art. 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del decreto legislativo n. 80 del 1998)).

— 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16, comma 1, lettera l-bis;

e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.»

Note all'art. 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2002, n. 266, S.O.

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

Note all'art. 12:

— La legge 6 agosto 1954, n. 721 (Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1954, n. 195.

— Si riporta il testo dell'art. 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196):

«Art. 7-ter (Fondi scorta). — 1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o più fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la

successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato.

2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse.

3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili.

4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata è istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unità elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5.

5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unità di bilancio, e ancora nella disponibilità delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilità, che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilità delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilità delle strutture è tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilità delle strutture è versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unità elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione.

6. Per la gestione delle attività istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, è autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilità. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unità elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria è periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.

7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilità amministrativa, può autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilità dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalità previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilità.»


Note all'art. 13:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196):

«3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili.»

Note all'art. 15:

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141 (Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2013, n. 295.



Note all'art. 17:

— Il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1933, n. 109.

22G00190

DECRETO 13 ottobre 2022, n. 182.

Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unità da diporto e relativi motori di propulsione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
E CONOMICO

E

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e);

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva n. 94/25/CE e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 4;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relativo al regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 92;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre 2016, recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità secondo il decreto legislativo n. 5/2016 di attuazione della direttiva n. 2013/53/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva n. 94/25/CE;

Considerata l'entrata in vigore della norma UNI EN 15609:2009 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità - Requisiti di installazione, e la successiva revisione UNI EN 15609:2012 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota n. 18874 del 14 settembre 2022;

Acquisito il concerto del Ministro della transizione ecologica, espresso con nota n. 21306 del 23 settembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 24 maggio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 31889 del 26 settembre 2022;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i sistemi di alimentazione a gas di petrolio liquefatto su unità da diporto e i relativi motori di propulsione definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) GPL, gas di petrolio liquefatto: uno o più idrocarburi leggeri come definiti dalle norme di cui alla lettera c);

b) impresa installatrice: impresa di costruzione di unità da diporto con sistemi di alimentazione a GPL e motori di propulsione a GPL ovvero che provvede all'installazione dei sistemi di propulsione a GPL;

c) norme di riferimento: la norma UNI EN 15609 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità - Requisiti di installazione, e successive modificazioni e revisioni;

d) organismo abilitato: un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali conformi alle norme UNI ISO 9001;

e) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 5 del 2016 che svolge attività di valutazione della conformità, tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

f) responsabile tecnico dell'impresa installatrice: persona fisica che, per qualifica, corsi frequentati, esperienza, assume la responsabilità tecnica della sistemazione a bordo del sistema di propulsione a GPL;

